

**COMUNE DI
COCQUIO TREVISAGO
PROVINCIA DI VARESE**

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO
ART. 6 comma1/e Legge 26-10-1995 N°. 447.**

SETTEMBRE 2011

Sommario

TITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1. – Oggetto del regolamento	4
Art. 2. – Definizioni	4
Art. 3. – Valori limite	5
Art. 4 – Aggiornamento della zonizzazione acustica	6
TITOLO 2 – DOCUMENTAZIONE A VERIFICA DELLA NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO	6
Art. 5 – Definizioni	6
Art. 6 – Documentazione previsionale d’impatto acustico DPIA.....	6
Art. 7 – Valutazione previsionale di clima acustico VPCA.....	7
Art. 8 – Valutazione impatto acustico VIA	8
Art. 9 – Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi e verifica in opera degli stessi.....	8
TITOLO 3 – IMMISSIONI DA TRAFFICO AUTOVEICOLARE E FERROVIARIO.....	9
Art. 10 – Risanamento e pianificazione	9
Art. 11 – Interventi edilizi entro fasce di pertinenza acustica	9
TITOLO 4 – REGOLAMENTAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.....	9
Art. 12 –Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade e raccolta rifiuti.....	9
Art. 13 – Allarme acustico antifurto.....	10
TITOLO 5 – ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	10
Art. 14 – Individuazione delle attività rumorose temporanee.....	10

Art. 15 – Autorizzazione	11
Art. 16 – Prescrizioni.....	12
TITOLO 6 – SANZIONI AMMINISTRATIVE	13
Art. 17 – Sanzioni	13

TITOLO 1 – Principi generali

Art. 1. – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'Art. 6 comma 1 lettera e della legge 26-10-1995 n°. 447: “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, pubblicata sulla gazzetta ufficiale il 30-10-1995 e poi integrata con le successive norme d'attuazione.

Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le fonti di rumore che provocano disturbo con attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali ad esempio schiamazzi, strepiti di animali o immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili ed imprevedibili, ferme restando in tali casi le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e/o articolo 844 del Codice Civile.

Sono escluse, altresì, le attività rumorose insistenti nell'ambito di un condominio, quali i servizi e gli impianti fissi dell'edificio adibito ad uso comune limitatamente al disturbo all'interno dello stesso, dove prevalga la disciplina privatistica ed i regolamenti condominiali e non si rilevi la sussistenza di rapporti di natura pubblica.

Art. 2. – Definizioni

Si definiscono:

- a) inquinamento acustico: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;**
- b) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione**

- merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- c) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera b);
 - d) valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
 - e) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:
 - I. valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - II. valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
 - f) classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
 - g) tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge 447/1995.

Art. 3. – Valori limite

Per tutte le sorgenti sonore fisse, i valori limite di immissione ed emissione da non superare in tutti gli ambienti esterni del territorio comunale sono definiti dal piano di zonizzazione acustica vigente.

Con riferimento al rumore dovuto al solo traffico autoveicolare e ferroviario sono definite specifiche fasce di pertinenza acustica; all'interno di tali fasce acustiche sono in vigore dedicati valori limite di immissione.

Nel dettaglio i diversi limiti di rumore sono riportati nella cartografia in scala 1:5000 della “Zonizzazione acustica del territorio comunale e fasce di

pertinenza acustica per traffico veicolare e ferroviario”; tale cartografia è parte integrante del presente regolamento.

Per gli ambienti interni sono in vigore i valori limite differenziali di immissione come definiti dall’art. 4 del DPCM 14-11-1997.

Art. 4 – Aggiornamento della zonizzazione acustica

L’aggiornamento del piano di zonizzazione acustica potrà essere effettuato contestualmente alla definizione del Piano di Governo del Territorio o a modifiche della destinazione d’uso di parti del territorio comunale.

TITOLO 2 – Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico

Art. 5 – Definizioni

Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) Documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.);**
- b) Valutazione Previsionale di Clima Acustico (V.P.C.A.);**
- c) Valutazione di Impatto Acustico (V.I.A.);**
- d) Valutazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici e dichiarazione di ottemperanza degli stessi in opera.**

Art. 6 – Documentazione previsionale d’impatto acustico DPIA

La documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA), sottoscritta dal richiedente e da un Tecnico competente in acustica ambientale, va prodotta insieme al progetto di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere, indicate all’art. 8 comma 2 della Legge 447 del 26-10-1995:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;**
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la**

classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

- c) discoteche;**
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;**
- e) impianti sportivi e ricreativi;**
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.**

La documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) va inoltre prodotta insieme, sia alle domande per il rilascio di permessi di costruire, dichiarazione di inizio attività o atti equivalenti come da s.m.i., sia prima dell'avvio dell'esercizio di un'attività produttiva, commerciale, sportiva ricreativa e di intrattenimento.

Le modalità ed i criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione impatto acustico sono quelli indicati nella deliberazione G.R. Lombardia 08 marzo 2002 n° 7/8313 pubblicato su B.U. del 18-03-2001 n.12.

Art. 7 – Valutazione previsionale di clima acustico VPCA

La valutazione previsionale di clima acustico (VPCA), sottoscritta dal richiedente e da un Tecnico competente in acustica ambientale, viene richiesta in fase di progettazione delle seguenti tipologie di insediamenti, di cui all'art. 8 comma 3 della legge 26 ottobre 1995 n. 447:

- a) scuole e asili nido;**
- b) ospedali;**
- c) case di cura e di riposo;**
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;**
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 della L.447/95;**

ed allegata alle domande di permesso di costruire, dichiarazione di inizio attività o atti equivalenti come da s.m.i.

Le modalità ed i criteri tecnici di redazione della valutazione previsionale di clima acustico sono quelli indicati nella deliberazione G.R. Lombardia 08 marzo 2002 n° 7/8313 pubblicato su B.U. del 18-03-2001 n.12.

Art. 8 – Valutazione impatto acustico VIA

La valutazione di impatto acustico (VIA), redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale, si propone di evidenziare gli effetti prodotti sul territorio dalle emissioni ed immissioni determinate dalle sorgenti sonore e/o attività e/o infrastrutture oggetto di nocumento per la cittadinanza o il singolo cittadino.

La VIA si pone l'obiettivo di accertare il rispetto dei limiti di rumorosità indicati dal presente regolamento e deve essere prodotta dai titolari di attività produttiva, commerciale, sportiva, ricreativa di intrattenimento, nei confronti dei quali sono stati formulati esposti per il disturbo arrecato alla cittadinanza.

Art. 9 – Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi e verifica in opera degli stessi

I progetti di nuove costruzioni dovranno essere corredati da dedicata valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi, sottoscritta dal richiedente e da un Tecnico competente in acustica ambientale, finalizzata a verificarne preliminarmente la conformità ai parametri indicati dal DPCM 05-12-1997.

I progetti di ristrutturazione sul patrimonio edilizio esistente, che ne modifichino le caratteristiche acustiche, dovranno essere corredati da dedicata valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi, al fine di verificarne preliminarmente la conformità ai parametri indicati dal DPCM 05-12-1997.

Sulla base di una verifica in opera dei requisiti acustici passivi degli edifici indicati nei commi precedenti, il progettista deve allegare alla richiesta di abitabilità una dedicata dichiarazione di ottemperanza ai parametri indicati dal DPCM 05-12-1997.

TITOLO 3 – Immissioni da traffico autoveicolare e ferroviario.

Art. 10 – Risanamento e pianificazione

Le competenze del Comune in merito al contenimento delle immissioni acustiche da traffico autoveicolare vengono esercitate in via prioritaria attraverso un approfondito studio del Piano Urbano del Traffico, le cui finalità comprendono anche la minimizzazione delle immissioni rumorose sull'intero territorio comunale.

Per il contenimento delle immissioni rumorose dovute al traffico ferroviario si rimanda ai piani di risanamento predisposti dagli enti gestori ai sensi del D.M. 29 novembre 2000.

Art. 11 – Interventi edilizi entro fasce di pertinenza acustica

Per i nuovi insediamenti edilizi, all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali e ferroviarie, il rispetto dei limiti sonori è a carico del committente dell'opera, che dovrà darne conto attraverso la prevista valutazione previsionale di clima acustico o impatto acustico .

TITOLO 4 – regolamentazione di attività rumorose presenti sul territorio comunale.

Art. 12 –Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade e raccolta rifiuti

Le attività di manutenzione delle aree a verde pubblico, sono consentite dalle ore 08.00 alle 18.30 di giorni feriali ed autorizzate in deroga sia ai limiti assoluti che a quelli differenziali; l'autorizzazione, in deroga ai limiti normativi, risulta comunque condizionata dall'adozione di tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo sia in termini di livelli di esposizione che di tempi di esposizione. Al rinnovo del contratto di servizio l'ente appaltatore dovrà presentare dedicata relazione sugli accorgimenti mitigativi adottati.

L'uso di macchine ed impianti per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19; tali attività sono autorizzate in deroga ai limiti normativi, fermo restando l'adozione di tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo sia in termini di livelli di esposizione che di tempi di esposizione per tutte le aree interessate dalle immissioni rumorose.

Le attività di igiene del suolo relative a spazzamento meccanico delle strade e raccolta rifiuti solidi urbani sono consentite in deroga ai limiti sia assoluti che differenziali previsti dalla vigente normativa; l'autorizzazione in deroga ai limiti normativi viene concessa sulla base dell'adozione di tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo sia in termini di livelli di esposizione che di tempi di esposizioni per tutte le aree interessate dalle immissioni rumorose.

Art. 13 – Allarme acustico antifurto

I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli, l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 5 minuti. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico ma deve essere effettuato manualmente.

TITOLO 5 – Attività rumorose temporanee

Art. 14 – Individuazione delle attività rumorose temporanee

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Legge 447/95 e dell'art. 8 della Legge Regionale n° 13/01, sono soggette alla speciale autorizzazione comunale le seguenti attività temporanee:

- a) Cantieri edili, il cui esercizio in periodo estivo non superi, in orario diurno, i cinque giorni lavorativi e, nel corso dell'anno, i venti giorni lavorativi;**
- b) Cantieri edili nei quali si impiegano particolari impianti o attrezzature rumorose con significative emissioni acustiche (superiori a 85 dB(A) ad un metro dalla sorgente);**

- c) **Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;**
- d) **Spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile che abbiano luogo in una limitata frazione di tempo nell'arco della giornata e che nell'arco dell'anno non superino i 30 eventi;**
- e) **Altre attività temporanee di tipo commerciale o di manutenzione di impianti produttivi che comportino l'uso di apparecchiature rumorose o si articolino in operazioni rumorose, previste, anche in modo non continuativo, per un tempo non superiore a cinque giorni.**

Le attività stagionali non rientrano nel campo di applicazione del presente articolo e quindi il loro esercizio, ai fini della prevenzione dell'inquinamento acustico, è soggetto alla disciplina del presente regolamento, fatto salvo il caso in cui in tali esercizi si organizzino manifestazioni di durata temporanea.

Art. 15 – Autorizzazione

L'autorizzazione, prevista dall'art.6, comma 1, lettera h) della legge n.447/95 e dall'art.8 della legge regionale n.13/2001, deve essere richiesta esclusivamente quando chi gestisce un'attività temporanea ed organizza una manifestazione, prevede di superare i limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio comunale.

La domanda di autorizzazione è presentata dal titolare dell'attività o dell'ente organizzatore della manifestazione al responsabile di Settore del Comune di Cocquio Trevisago, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività o della manifestazione.

In caso di attività connesse alla gestione di cantieri edili, la domanda può essere presentata contestualmente alla domanda di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività o atti equivalenti.

L'autorizzazione è prevista anche nel caso in cui la manifestazione sia organizzata o tenuta all'interno di pubblici esercizi.

La domanda si presenta mediante la compilazione della modulistica predisposta dal competente ufficio comunale.

In tutti i casi in cui la domanda non sia completa di tutti gli elementi previsti, il responsabile del procedimento, anche avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronica, invita il richiedente ad integrare la domanda entro il minor tempo possibile e comunque entro 3 giorni dalla richiesta. Scaduto tale termine senza che la domanda sia stata integrata, questa è respinta con atto da comunicare all'interessato comunque almeno due giorni prima dell'inizio dell'attività o manifestazione.

Art. 16 – Prescrizioni

Con l'autorizzazione, il Comune prescrive al titolare dell'attività o all'organizzatore della manifestazione i valori limite da rispettare, attenendosi alle seguenti indicazioni:

- **per rumori continui superiori a 3 ore: valori non superiori a 10 dB(A) del limite previsto per il tipo di zona;**
- **limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività: salvaguardia delle condizioni di quiete nelle ore di riposo pomeridiano nei giorni festivi e, ove possibile, nelle ore di pranzo e cena;**
- **limitazione di orario per lo svolgimento di attività rumorose connesse a manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico: in periodo notturno non oltre le ore 24.00 in relazione all'intero territorio comunale;**
- **prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore: in tal senso ci si atterrà alle indicazioni che potranno essere fornite dall'ARPA, in ragione dei diversi tipi di attività.**

E' fatto obbligo al titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore, attenendosi alle seguenti indicazioni:

- **se il rumore interessa zone residenziali è sempre necessario fornire l'informazione, negli altri casi le prescrizioni potranno essere impartite in relazione alle specifiche situazioni;**
- **la popolazione da avvertire è quella stabilmente insediata nelle zone nelle quali si prevede il superamento dei limiti (come prima indicazione si individuano gli insediamenti residenziali posti**

all'interno del medesimo quartiere e comunque quelli ubicati in un raggio di 200 metri dalla sorgente sonora);

- **le modalità di informazione sono demandate al titolare, gestore o organizzatore dell'attività: come mera indicazione, l'informazione può avvenire mediante volantini da consegnare al domicilio, manifesti murali da affiggere nel quartiere e nelle aree pubbliche di maggiore frequenza di persone;**
- **l'informazione deve essere semplice, chiara e comprensibile e, in ogni caso, deve consentire l'individuazione del soggetto gestore o organizzatore, il luogo dell'attività, la durata del rumore, gli orari e i giorni di maggiore disturbo.**

TITOLO 6 – Sanzioni amministrative

Art. 17 – Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 10 c. 3° della legge n° 447/95, con la sanzione amministrativa da Euro 258,00 a Euro 10.329,00. Il pagamento in misura ridotta per le violazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della Legge 689/81, è determinato in Euro 516,00.

In caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità, compresi quelli previsti nell'autorizzazione in deroga, la sanzione amministrativa va da Euro 516,00 a 5.165,00.